SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 134° — Numero 247**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 20 ottobre 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. ***28:***

Icas Siena, società per azioni, in Monteroni d'Arbia (Siena): Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1993

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1993.

Industrie chimiche Giardini, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1993.

Biomedica Foscama - Industria chimico farmaceutica, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1993.

Mobilificio Florida, società per azioni, in Prata di Pordenone: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1993.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1993, n. 419.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità economica europea in data 10 dicembre 1991, che ha dichiarato la normativa italiana relativa al lavoro portuale incompatibile con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30, 48 e 86, del trattato CEE;

Considerato che la Commissione CEE ha invitato il Governo italiano a comunicare, entro il 30 settembre 1992, le misure che intende adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario;

Considerato, altresì, che la stessa Commissione si è riservata di avviare il procedimento di infrazione qualora, sempre entro il 30 settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a rendere la normativa nazionale conforme al diritto comunitario;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di libera concorrenza nel settore portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

Nuova disciplina delle attività portuali

1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono parimenti abrogati, a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1) e 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima. È altresì abrogato l'articolo 1279 del codice della navigazione a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali di carico, scarico, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorità marittime.

3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti

a) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio e, se si tratta di imprese collettive, nel registro delle società presso il tribunale civile, o titolo equipollente per le imprese appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea,

b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere,

c) capacità finanziaria e di capitale adeguata all'attività da espletare;

d) organico di lavoratori da assumere alle dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.

5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva variazione.

6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità temporanea o distacco.

7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o, laddove non istituito, dall'autorità marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle attività da espletare.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al rinnovo.

10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore.

12. L'ente portuale o l'autorità marittima possono rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima in relazione alle attività da espletare.

Art. 2.

Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile.

2. La società di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, può svolgere attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreché sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorità marittima.

3. Qualora la società di cui al comma 1 non possa svolgere attività di impresa o abbia personale in esubero, non può procedere all'assunzione di altro personale e può limitarsi ad avviare in mobilità temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative.

4. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di L. 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 4.

Norme in favore dei lavoratori portuali

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 1.000 unità.

2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993 può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

3. Ai lavoratori, soci o dipendenti operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Commissioni consultive

1. È istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità marittima.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani.

4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro della marina mercantile.

Art. 6.

Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine

1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci, oltreché ad attività relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione, qualora non sia possibile la loro utilizzazione ad uso governativo, alle imprese di cui all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti:

a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttività del porto;

b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

3. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale.

4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

5. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorità marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti.

6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale.

8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Interventi vari

1. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

2. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. Nel rispetto del limite massimo di ottocento unità di personale, tra i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ricompreso anche il personale addetto al servizio di rimorchio dei porti, di cui all'articolo 101 del codice della navigazione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0492

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1993, n 420.

Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di emanare disposizioni modificative ed integrative alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, al fine di apprestare strumenti e forme d'intervento tali da assicurare il ripristino della legalità e restituire efficienza e trasparenza all'azione amministrativa degli enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1993,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. «Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.».

Art. 2.

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n 120, dopo le parole: «da dodici a diciotto mesi» sono aggiunte le seguenti: «, prorogabili fino a un massimo di trenta mesi quando se ne ravvisi la necessità al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.».

2 Dopo il comma 3 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, è inserito il seguente.

«*3-bis* Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato entro le date indicate nell'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n 120. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2.».

Art 3

1. Al comma 4 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite».

Art. 4.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, sono inseriti i seguenti

«*6-bis* Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.

6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'artitolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.».

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui al comma 3, nonché quelle di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15-*bis* alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma *6-ter* del predetto articolo 15-*bis*.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1993.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore di cittadini che hanno illustrato la Patria e che versano in stato di particolare necessità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di L. 24.000.000 annue a ciascuna delle seguenti persone: dott. Rosario Angotti, sig.ra Nicoletta Persi e sig. Vito Riviello, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 16 luglio 1993, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni a ciascuna delle seguenti persone: dott. Rosario Angotti, nato a Catanzaro il 13 gennaio 1915; sig.ra Nicoletta Persi, nata a Monfalcone il 5 dicembre 1935; sig. Vito Riviello, nato a Potenza il 1° settembre 1933.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 174

93A5841

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 ottobre 1993

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Agalianou Amalia presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nelle sedute del 16 settembre 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo,

Decreta:

Il titolo di Agalianou Amalia, nata a Pyrgos Ilias il 7 settembre 1960, cittadina italiana, di laurea di ingegnere agronomo e topografo rilasciato dal Politecnico di Atene nazionale e Metsovio (Grecia) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli ingegneri in Italia.

Roma, 12 ottobre 1993

Il direttore generale ROVELLO

93A5847

DECRETO 12 ottobre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Vista la domanda di riconoscimento di Veronica Brasesco presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 23 settembre 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che la medesima ha diploma di laurea in psicologia dell'Università di Palermo e pertanto ha una formazione italiana e non vi sono i presupposti per la applicazione dei meccanismi di compensazione ex art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di psicologa riconosciuto in Spagna di Veronica Brasesco, nata il 23 gennaio 1961 a Paranà, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 12 ottobre 1993

Il direttore generale ROVELLO

93A5848

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 ottobre 1993.

Attuazione dell'art. 1 della direttiva 92/120/CEE del Consiglio, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, di attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto l'art. 1 della direttiva 92/120/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale;

Visto l'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente l'attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Ritenuto di provvedere all'attuazione del citato art. 1 della direttiva 92/120/CEE, con le modalità indicate nell'art. 18, comma 1, del summenzionato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto si applica agli stabilimenti per la produzione dei prodotti di origine animale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, in esercizio alla data del 26 gennaio 1993, i quali entro la stessa data abbiano presentato al Ministero della sanità istanza di riconoscimento CEE ai sensi dell'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli stabilimenti di cui all'art. 1, in possesso dei requisiti di cui agli allegati *A* e *C* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono tenuti ad integrare l'istanza di riconoscimento CEE di cui all'art. 1 con la dichiarazione di cui all'allegato 1 e la documentazione di cui all'allegato 4.

Art. 3.

1. Al fine di poter proseguire l'attività produttiva, gli stabilimenti che non sono in possesso dei requisiti di cui all'allegato *A* capitolo I, e all'allegato *C*, capitolo II, parte A e capitolo III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono tenuti ad ottemperare alle condizioni di cui alla lettera *a)* o alla lettera *b)*:

a) adeguare, entro il 30 giugno 1995, lo stabilimento esistente a tutti i requisiti di cui agli allegati *A* e *C* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

b) costruire, entro il 30 giugno 1995, un nuovo stabilimento, destinato a sostituire quello in esercizio al momento del rilascio del riconoscimento CEE, conforme a tutti i requisiti di cui agli allegati *A* e *C* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

2. I lavori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono, comunque, concludersi al più presto possibile.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i titolari degli stabilimenti di cui al comma 1, lettera *a)*, sono tenuti ad integrare l'istanza di riconoscimento CEE di cui all'art. 1, con la dichiarazione di cui all'allegato 2 e la documentazione di cui all'allegato 4, unitamente ad un piano e un programma dei lavori in cui viene indicata la data prevista per il completamento dei medesimi.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i titolari degli stabilimenti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono tenuti ad integrare l'istanza di riconoscimento CEE di cui all'art. 1 con la dichiarazione di cui all'allegato 3, corredata da copia autenticata dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rilasciata allo stabilimento esistente, valida al momento della presentazione della domanda, nonché dal progetto del nuovo stabilimento e dalla concessione edilizia o, in assenza, dal protocollo di presentazione della richiesta di rilascio della medesima all'ufficio comunale competente. In quest'ultimo caso la concessione edilizia sarà fatta pervenire successivamente e, comunque, entro sessanta giorni dalla data del rilascio.

5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento o di costruzione del nuovo stabilimento, i titolari dello stabilimento di cui al comma 1, lettera *b)*, provvedono a far pervenire al Ministero della sanità la documentazione di cui all'allegato 4.

6. Sino al rilascio del riconoscimento CEE, e, comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'attività degli stabilimenti di cui al presente articolo può proseguire con limitazione della commercializzazione al solo territorio nazionale.

Art. 4.

Il Ministro della sanità, sulla base delle risultanze istruttorie, riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art. 2 e all'art. 3, comma 3, attribuendo un numero di riconoscimento CEE a ciascuno di essi, oppure emana un provvedimento di diniego.

Art. 5.

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

Il sottoscritto..
responsabile legale dell'impresa..
titolare dello stabilimento per la produzione di altri prodotti di origine animale come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, con sede in ....
comune..
provincia...
e sede legale in ....
comune..
provincia...

Dichiara
sotto propria responsabilità

che lo stabilimento suindicato è in possesso di tutti i requisiti previsti dagli allegati *A* e *C* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

Data.............................

Firma del responsabile legale
....

ALLEGATO 2

Il sottoscritto ....
responsabile legale dell'impresa ....
titolare dello stabilimento per la produzione di altri prodotti di origine animale come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, con sede in ....
comune ....
provincia ....
e sede legale in ....
comune ....
provincia ....

Dichiara
sotto propria responsabilità

che lo stabilimento suindicato è in possesso di tutti i requisiti previsti dagli allegati *A* e *C* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ad eccezione di quelli oggetto di adeguamento che vengono identificati mediante contrassegno sull'elenco in appendice alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a provvedere agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, del decreto ministeriale 11 ottobre 1993 nei termini di tempo ivi previsti.

Data ....

Firma del responsabile legale

....

APPENDICE ALL'ALLEGATO 2

Capitolo I

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Gli stabilimenti devono avere almeno:

1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare attività professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei prodotti;

2) nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione delle materie prime e alla fabbricazione dei prodotti:

a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque;

b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili, rivestite con un materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri o, nei locali di refrigerazione e magazzinaggio, fino all'altezza del deposito;

c) un soffitto facile da pulire;

d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;

e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori;

f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;

g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfestazione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua premiscelata a temperatura appropriata. Nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono poter essere azionati a mano; tali dispositivi devono essere forniti di prodotti per la pulizia e disinfezione nonché di mezzi igienici per asciugarsi le mani;

h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;

3) nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti si applicano le stesse condizioni di cui al punto 2), salvo:

a) nei locali di magazzinaggio refrigerati, in cui è sufficiente un pavimento facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque;

b) nei locali di congelazione o surgelazione, in cui è sufficiente un pavimento di materiali impermeabili e imputrescibili, facile da pulire; in tal caso deve essere disponibile una installazione con capacità frigorifera in grado di mantenere le materie prime e i prodotti nelle condizioni termiche prescritte dal presente decreto.

I locali di magazzinaggio debbono essere sufficientemente vasti per contenere le materie prime impiegate e i prodotti contemplati dal presente decreto;

4) dispositivi per la manutenzione igienica e la protezione delle materie prime e dei prodotti finiti non imballati o confezionati nel corso delle operazioni di carico e scarico;

5) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.);

6) dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori, seghe e coltelli destinati ad entrare in contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare;

7) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua di materiali resistenti alla corrosione, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi materie prime o i prodotti non destinati al consumo umano, oppure un locale appropriato che possa essere chiuso a chiave se la loro quantità lo rende necessario o se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni fase di lavoro.

Allorché l'eliminazione di tali materie prime o prodotti avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti ed installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione di altre materie prime o prodotti;

8) attrezzature adeguate per la pulizia e disinfezione del materiale e degli utensili;

9) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle norme igieniche;

10) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Tuttavia, è possibile l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione, diretto o indiretto, del prodotto.

Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle destinate all'acqua potabile;

11) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di dispositivi igienici per asciugarsi le mani; i rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano;

12) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la quantità di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente;

13) un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe;

14) un locale o un armadio in cui riporre il materiale per la pulizia e la manutenzione;

15) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto. Tali attrezzature non sono tuttavia obbligatorie se la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto avviene in idonei impianti ufficialmente riconosciuti dall'autorità competente.

Capitolo II

CONDIZIONI SPECIALI PER I GRASSI ANIMALI FUSI I CICCIOLI E I SOTTOPRODOTTI DELLA FUSIONE

1. I centri che provvedono alla raccolta delle materie prime e al loro successivo trasporto agli stabilimenti di trasformazione devono disporre di un deposito frigorifero per immagazzinarvi le materie prime ad una temperatura uguale o inferiore a 7 °C, a meno che le materie prime siano raccolte e fuse entro i termini indicati al punto *B*, 3, lettere *b)* e *c)*, del cap. II dell'allegato *C* al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

2. Gli stabilimenti di trasformazione devono disporre almeno di:

a) un deposito frigorifero, salvo i casi in cui le materie prime siano raccolte e sottoposte a fusione entro dodici ore dal giorno in cui sono state ottenute;

b) un locale o una zona per la ricezione delle materie prime;

c) un impianto per agevolare l'ispezione a vista delle materie prime;

d) se del caso, dispositivi per la frantumazione delle materie prime;

e) un impianto per la fusione delle materie prime mediante calore o pressione o altri metodi appropriati;

f) recipienti o cisterne in cui il grasso possa essere mantenuto allo stato liquido;

g) dispositivi per la plastificazione o la cristallizzazione del grasso, per agevolarne il confezionamento e l'imballaggio, salvo i casi in cui lo stabilimento effettui unicamente spedizioni di grassi animali fusi, allo stato liquido;

h) un locale di spedizione, salvo i casi in cui lo stabilimento proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi alla rinfusa;

i) recipienti a tenuta stagna per l'eliminazione delle materie prime non idonee al consumo umano;

j) se del caso, impianti adeguati per la preparazione di prodotti aventi come componenti grassi animali fusi e altri prodotti alimentari e/o condimenti;

k) qualora i ciccioli siano destinati al consumo umano, dispositivi appropriati che ne consentano la raccolta, il confezionamento e l'imballaggio nel rispetto delle norme di igiene prescritte, nonché di immagazzinaggio alle condizioni di cui al punto *B*, 9, dell'allegato *C*, cap. II, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

Capitolo III

Gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni:

1) i locali, gli attrezzi e gli utensili possono essere utilizzati unicamente per la lavorazione dei prodotti in questione; deve essere effettuata una netta ripartizione tra parte sporca e parte pulita;

2) non è consentito l'impiego di legno; tuttavia, è possibile l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione;

3) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio;

4) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;

5) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperature ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine.

In particolare i prodotti che non sono né salati né essiccati debbono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a 3 °C;

6) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti e eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto.

ALLEGATO 3

Il sottoscritto..........
responsabile legale dell'impresa..........
titolare dello stabilimento per la produzione di altri prodotti di origine animale come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, con sede in..........
comune..........
provincia..........
e sede legale in..........
comune..........
provincia..........

Dichiara
sotto propria responsabilità

che lo stabilimento suindicato è in possesso di tutti i requisiti previsti dagli allegati *A* e *C* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ad eccezione di quelli contrassegnati mediante asterisco nell'appendice al presente allegato.

Il sottoscritto si impegna a provvedere agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 e comma 5, del decreto ministeriale 11 ottobre 1993 nei termini di tempo ivi previsti.

Data, ...

Firma del responsabile legale
....

APPENDICE ALL'ALLEGATO 3

Capitolo I

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Gli stabilimenti devono avere almeno:

1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare attività professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei prodotti;

2) nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione delle materie prime e alla fabbricazione dei prodotti:

a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque;

b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili, rivestite con un materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri o, nei locali di refrigerazione e magazzinaggio, fino all'altezza del deposito;

c) un soffitto facile da pulire;

d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;

e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori;

f) un'illuminazione sufficiente naturale o artificiale

g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfestazione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua premiscelata a temperatura appropriata. Nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono poter essere azionati a mano, tali dispositivi devono essere forniti di prodotti per la pulizia e disinfezione nonché di mezzi igienici per asciugarsi le mani.

h) dispositivi per la pulizia degli utensili delle attrezzature e degli impianti.

3) nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti si applicano le stesse condizioni di cui al punto 2) salvo

a) nei locali di magazzinaggio refrigerati, in cui è sufficiente un pavimento facile da pulire e da disinfettare sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque

b) nei locali di congelazione o surgelazione, in cui è sufficiente un pavimento di materiali impermeabili e imputrescibili, facile da pulire in tal caso deve essere disponibile una installazione con capacità frigorifera in grado di mantenere le materie prime e i prodotti nelle condizioni termiche prescritte dal presente decreto

I locali di magazzinaggio debbono essere sufficientemente vasti per contenere le materie prime impiegate e i prodotti contemplati dal presente decreto

4) dispositivi per la manutenzione igienica e la protezione delle materie prime e dei prodotti finiti non imballati o confezionati nel corso delle operazioni di carico e scarico

5) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti roditori uccelli ecc)

6) dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori seghe e coltelli destinati ad entrare in contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale resistente alla corrosione facili da lavare e da disinfettare

7) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua di materiali resistenti alla corrosione, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi materie prime o i prodotti non destinati al consumo umano, oppure un locale appropriato che possa essere chiuso a chiave se la loro quantità lo rende necessario o se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni fase di lavoro

Allorché l'eliminazione di tali materie prime o prodotti avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti ed installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione di altre materie prime o prodotti

8) attrezzature adeguate per la pulizia e disinfezione del materiale e degli utensili

9) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle norme igieniche.

10) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n 236

Tuttavia, è possibile l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore; per la lotta antincendio e per il raffreddamento purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione, diretto o indiretto del prodotto

Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle destinate all'acqua potabile.

11) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di dispositivi igienici per asciugarsi le mani, i rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano

12) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la quantità di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente

13) un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe

14) un locale o un armadio in cui riporre il materiale per la pulizia e la manutenzione.

15) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto Tali attrezzature non sono tuttavia obbligatorie, la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto avviene in idonei impianti ufficialmente riconosciuti dall'autorità competente

Capitolo II

CONDIZIONI SPECIALI PER I GRASSI ANIMALI FUSI I CICCIOLI E I SOTTOPRODOTTI DELLA FUSIONE

1 I centri che provvedono alla raccolta delle materie prime e al loro successivo trasporto agli stabilimenti di trasformazione devono disporre di un deposito frigorifero per immagazzinarvi le materie prime ad una temperatura uguale o inferiore a 7 °C, a meno che le materie prime siano raccolte e fuse entro i termini indicati al punto *B*, 3, lettere *b)* e *c)*, del cap II dell'allegato *C* al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 537

2 Gli stabilimenti di trasformazione devono disporre almeno di

a) un deposito frigorifero, salvo i casi in cui le materie prime siano raccolte e sottoposte a fusione entro dodici ore dal giorno in cui sono state ottenute,

b) un locale o una zona per la ricezione delle materie prime

c) un impianto per agevolare l'ispezione a vista delle materie prime,

d) se del caso dispositivi per la frantumazione delle materie prime,

e) un impianto per la fusione delle materie prime mediante calore o pressione o altri metodi appropriati,

f) recipienti o cisterne in cui il grasso possa essere mantenuto allo stato liquido,

g) dispositivi per la plastificazione o la cristallizzazione del grasso, per agevolarne il confezionamento e l'imballaggio, salvo i casi in cui lo stabilimento effettui unicamente spedizioni di grassi animali fusi, allo stato liquido,

h) un locale di spedizione, salvo i casi in cui lo stabilimento proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi alla rinfusa,

i) recipienti a tenuta stagna per l'eliminazione delle materie prime non idonee al consumo umano,

j) se del caso, impianti adeguati per la preparazione di prodotti aventi come componenti grassi animali fusi e altri prodotti alimentari e/o condimenti,

k) qualora i ciccioli siano destinati al consumo umano, dispositivi appropriati che ne consentano la raccolta, il confezionamento e l'imballaggio nel rispetto delle norme di igiene prescritte, nonché di immagazzinaggio alle condizioni di cui al punto *B*, 9, dell'allegato *C*, cap II. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 537

Capitolo III

Gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni

1) i locali, gli attrezzi e gli utensili possono essere utilizzati unicamente per la lavorazione dei prodotti in questione; deve essere effettuata una netta ripartizione tra parte sporca e parte pulita,

2) non è consentito l'impiego di legno, tuttavia, è possibile l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione,

3) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio.

4) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;

5) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperature ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine.

In particolare i prodotti che non sono né salati né essiccati debbono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a 3 °C;

6) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce ed essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto.

ALLEGATO 4

1) Certificato integrale di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente.

2) Planimetria dello stabilimento o laboratorio, in scala 1:100 o 1:500 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi.

3) Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazione in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera, ecc.

4) Certificato di iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale territorialmente competente (solo per le società di capitale).

5) Referto di analisi chimica e microbiologica delle acque, da utilizzare nello stabilimento per le lavorazioni alimentari.

6) Autorizzazione del sindaco del comune interessato allo sversamento delle acque reflue di lavorazione.

7) Una marca da bollo da L. 15.000 (quindicimila) o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo.

8) Verbale di ispezione dell'unità sanitaria locale competente per territorio, corredato dal parere favorevole all'attribuzione del numero di riconoscimento CEE.

9) Copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

93A5894

DECRETO 15 ottobre 1993.

Individuazione dei servizi sanitari per l'erogazione dei quali i fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1993, n. 67, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, che dispone in ordine al finanziamento delle eccedenze della spesa sanitaria determinatesi fino al 1992;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 1 che rimanda ad un decreto interministeriale la individuazione dei servizi sanitari per l'erogazione dei quali siano considerati essenziali fondi a destinazione vincolata che unitamente alle somme destinate alla erogazione degli emolumenti per il personale dipendente e convenzionato non possono essere oggetto di pignoramento;

Considerato che la normativa è diretta al fine di non interferire in modo determinante sulla correntezza della gestione di tesoreria delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in presenza di carenza di liquidità determinata dai tempi necessari alle regioni e province autonome all'attuazione delle procedure per la stipula dei mutui secondo le modalità previste dalla norma di che trattasi;

Ritenuto di dover provvedere a quanto disposto dalla norma richiamata;

Decreta:

Per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, i servizi sanitari per l'erogazione dei quali sono considerati essenziali fondi a destinazione vincolata sono i seguenti:

a) assistenza medico-generica e pediatrica di base;

b) assistenza medico-specialistica convenzionata interna;

c) assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbligatoria;

d) assistenza farmaceutica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

p. *Il Ministro del tesoro*
MALVESTIO

93A5860

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 settembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Dipendenti comunali di Martina Franca», in Martina Franca.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1980 con il quale la società cooperativa «Dipendenti comunali di Martina Franca», con sede in Martina Franca (Taranto), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Paolo Francesco Ricci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 23 maggio 1988 con il quale il dott. Angelo Cito veniva nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Paolo Francesco Ricci, revocato;

Vista la nota con la quale il dott. Angelo Cito rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata l'esigenza di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il sig. Litta Francesco, nato il 13 marzo 1947 e residente in Taranto, via Dante, 23, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Dipendenti comunali di Martina Franca», con sede in Martina Franca (Taranto), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 3 marzo 1980, in sostituzione del dott. Angelo Cito, dimissionario

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A5861

DECRETO 21 settembre 1993

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascita calabrese», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 9 dicembre 1980,

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 gennaio 1992,

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita in data gennaio-marzo 1987 nei confronti della società cooperativa «La Rinascita calabrese», con sede in Reggio Calabria, risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1987 con cui il sodalizio in parola è stato cancellato dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per gravi ed irreversibili irregolarità;

Considerato che il sodalizio sin dal momento della sua costituzione non era in grado di conseguire lo scopo mutualistico caratterizzante le società cooperative data l'insanabilità delle irregolarità rilevate nell'ispezione suindicata;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative in data 22 dicembre 1992;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa «La Rinascente calabrese», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Castellani Attilio in data 11 maggio 1977 iscritta al n. 59/1977 dal registro delle società, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Fabio Mulonia, nato a Reggio Calabria e residente in Reggio Calabria è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A5862

DECRETO 21 settembre 1993

Scioglimento della società cooperativa «Motoristica navale ed industriale», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerata l'inefficacia di ogni tentativo volto ad effettuare un'ispezione alla cooperativa «Motoristica navale ed industriale», con sede in Napoli;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Considerato, dunque, che il sodalizio non è in grado di raggiungere lo scopo sociale ed inoltre i responsabili dello stesso risultano irreperibili;

Ritenuto necessario nominare un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 dicembre 1992;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Motoristica navale ed industriale», con sede in Napoli, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Palermo Michelangelo, nato a Mirabella Eclano (Avellino) il 29 marzo 1947 e residente a Mirabella Eclano in via Municipio, 15, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5863

DECRETO 21 settembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio commissionario», in Bergamo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1993 con il quale il dott. Paolo Rossi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio commissionario», con sede in Bergamo, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1984;

Vista la nota del 26 febbraio 1993 con la quale il predetto commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Diego Verdi, nato a Trooz (Belgio) il 22 agosto 1953 e residente a Bergamo, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio commissionario», con sede in Bergamo, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1984, in sostituzione del dott. Paolo Rossi che ha rinunciato all'incarico di che trattasi.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5864

DECRETO 21 settembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «A.D.A.», in Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1988 con il quale il geom. Caiazzo Raffaele è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «A.D.A.», con sede in Verona, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 15 febbraio 1986;

Vista la nota del 4 febbraio 1993 con la quale il predetto commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Giacomelli Moreno, nato a Verona l'11 febbraio 1965 e residente a Verona, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «A.D.A.», con sede in Verona, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 15 febbraio 1986, in sostituzione del geom. Caiazzo Raffaele che ha rinunciato all'incarico di che trattasi.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5865

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 ottobre 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Paola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Francesco Zimbaro è stato eletto consigliere del comune di Paola (Cosenza) nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 81, 416, 640-*bis* e 483 del codice penale e all'art. 2621 del codice civile;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Francesco Zimbaro è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di

compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Paola, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Francesco Zimbaro dalla carica di consigliere,

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Francesco Zimbaro è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Paola (Cosenza)

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig Francesco Zimbaro e stato eletto consigliere del comune di Paola (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993

Il predetto amministratore e stato raggiunto, in data 24 agosto 1993, da una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G I P presso il tribunale di Paola, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati, tra l'altro, di associazione per delinquere truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo e preposto e certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e prestigio della carica di consigliere

La permanenza, inoltre, del sig Francesco Zimbaro all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalita e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Paola con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico

Il prefetto di Cosenza accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha formulato proposta per l adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Paola e, nelle more, con provvedimento n 4275 13 3 Gab dell'8 settembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessita, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta

Tutto cio premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig Francesco Zimbaro dalla carica sopracitata ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142

Mi pregio pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Paola (Cosenza)

Roma, 2 ottobre 1993

Il direttore generale SORGE

93A5886

DECRETO 8 ottobre 1993

Rimozione di un amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Missanello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Senatro Vivoli è stato eletto consigliere del comune di Missanello (Potenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e attualmente ricopre la carica di vice sindaco;

Rilevato che il predetto amministratore è stato condannato a quattro mesi di reclusione con pena sospesa, con sentenza emessa dal tribunale di Potenza, in data 8 luglio 1993, per il reato di cui agli articoli 377 del codice penale e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203;

Considerato che la citata situazione giudiziaria del sig. Senatro Vivoli compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Missanello, ingenerando allarme nella popolazione con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che il comportamento del medesimo amministratore si pone in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui esso è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte nel sopracitato comune,

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Senatro Vivoli dalle cariche elettive ricoperte nel comune di Missanello,

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Senatro Vivoli è rimosso dalle cariche ricoperte nel comune di Missanello (Potenza).

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig Senatro Vivoli è stato eletto consigliere del comune di Missanello (Potenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed attualmente ricopre la carica di vice sindaco

Nei confronti del predetto, il tribunale di Potenza ha emesso, in data 8 luglio 1993, sentenza di condanna a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa per il reato di subornazione commesso nella qualità di amministratore comunale

Infatti, il suddetto Vivoli prometteva ad altra persona favori ed offriva alla stessa di rimuovere gli impedimenti esistenti per la costruzione di un capannone vicino all'impianto di frantumazione inerti nel comune di Missanello modificando, attraverso una delibera, la destinazione del suddetto terreno da zona agricola a zona industriale, per indurla a ritrattare davanti al giudice le dichiarazioni già rese in merito alla estorsione patita nel febbraio 1992 ed a non riconoscere Scarcia Antonio come uno degli estorsori, ciò facendo al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa cui Scarcia Antonio appartiene

La vicenda denota, al di là della specifica condanna per subornazione, come l'amministratore, abusando della propria posizione, abbia messo in atto un comportamento finalizzato al perseguimento di scopi palesemente illegittimi, connessi ad interessi di parte e tendenti a favorire una delle organizzazioni criminali locali più pericolose.

La situazione giudiziaria del predetto amministratore risulta essere in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta; la sua presenza, altresì, all'interno del civico consesso, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Potenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 3841/13.-2/Gab. del 1° settembre 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Senatro Vivoli dalle cariche ricoperte e, nelle more, in presenza di gravi e urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto di pari numero e data, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Missanello, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Senatro Vivoli dalle cariche ricoperte nel comune di Missanello.

Roma, 2 ottobre 1993

Il direttore generale: SORGE

93A5887

DECRETO 8 ottobre 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Grumento Nova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonino Pompeo Laveglia è stato eletto consigliere del comune di Grumento Nova (Potenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato sindaco, in data 7 giugno 1990;

Rilevato che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 2 dicembre 1992, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Potenza, trasformato successivamente in arresti domiciliari, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli articoli 317 e 323 del codice penale;

Rilevato, altresì, che nei confronti del sig. Antonino Pompeo Laveglia pendono diversi altri procedimenti penali, nell'ambito dei quali il sopracitato G.I.P. ha disposto due volte l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni di sindaco ed analogo provvedimento è stato adottato dal prefetto di Potenza, relativamente alle funzioni specifiche di ufficiale di governo;

Rilevato, infine, che, con sentenze del 29 marzo 1993 e del 5 aprile 1993, il tribunale di Potenza ha condannato il suddetto amministratore a complessivi anni 3 di reclusione, per i reati di cui agli articoli 323, 110, 324, 476 e 479 del codice penale;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Antonino Pompeo Laveglia è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Grumento Nova, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Antonino Pompeo Laveglia dalle cariche dallo stesso ricoperte;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonino Pompeo Laveglia è rimosso dalle cariche ricoperte nel comune di Grumento Nova (Potenza).

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonino Pompeo Laveglia è stato eletto consigliere del comune di Grumento Nova (Potenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e, successivamente, nominato sindaco, in data 7 giugno 1990.

Il predetto amministratore, in data 2 dicembre 1992, è stato tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Potenza, trasformato successivamente in arresti domiciliari, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di concussione e abuso d'ufficio.

A carico del sig. Antonino Pompeo Laveglia risultano, altresì, pendere diversi procedimenti penali per omissione di atti d'ufficio, abuso ed interesse privato in atti d'ufficio e falsità materiale, nell'ambito dei quali il sopracitato G.I.P. ha disposto due volte l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni di sindaco ed analogo provvedimento è stato adottato dal prefetto di Potenza, relativamente alle funzioni specifiche di ufficiale di governo.

Inoltre, con sentenze del 29 marzo 1993 e del 5 aprile 1993, il tribunale di Potenza ha condannato il suddetto amministratore a complessivi anni 3 di reclusione, per i reati di abuso d'ufficio interesse privato in atti d'ufficio in concorso, falsità materiale ed ideologica.

La qualità e rilevanza degli elencati pregiudizi penali denota l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore comunale, con il

conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere e sindaco

La permanenza inoltre del sig Antonino Pompeo Laveglia all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Grumento Nova, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico

Il prefetto di Potenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche dallo stesso ricoperte.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig Antonino Pompeo Laveglia dalle cariche ricoperte nel comune di Grumento Nova, ai sensi dell'art 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Grumento Nova (Potenza).

Roma, 2 ottobre 1993

Il direttore generale SORGI

93A5888

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 ottobre 1993

Assoggettamento della S.p.a. Thesaurum finanziaria, in Rezzato, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1993 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Thesaurum finanziaria, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Lombardi finanziaria e quindi con la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Thesaurum finanziaria quale società collegata con la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi e preporre ad essa il commissario nominato per questa ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Thesaurum finanziaria, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, collegata alla S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Luigi Petrillo, nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A5889

DECRETO 14 ottobre 1993.

Assoggettamento della S.r.l. The System, in Rezzato, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 5 luglio 1993 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. The System, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Lombardi finanziaria e quindi con la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. The System quale società collegata con la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi e preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima;

Decreta.

Art. 1.

La S.r.l. The System, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, collegata alla S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott Luigi Petrillo, nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 ottobre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A5890

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Bari la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione in diploma universitario di terapista della riabilitazione;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1992;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale del 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art 420 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 1 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art 9, quarto comma, della legge n 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 2 *(Ordinamento didattico)*. — 1 Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri). ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio.

Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A: Propedeutica (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

biofisica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana;

neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;

riabilitazione generale;

teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e di rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;

fisiologia umana;

neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;

cinesiologia generale;

cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;

psicologia dell'età evolutiva;

psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;

massoterapia;

terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;

patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;

neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;

neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II Anno - II semestre:

Area D: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;

pneumologia;

cardiologia;

geriatria;

oncologia;

nefrologia;

reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;

traumatologia;

patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;

cinesiterapia speciale;

fisioterapia speciale;

terapia occupazionale generale;

protesiologia ed ortesiologia;

massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;

riabilitazione respiratoria;

riabilitazione uro-ginecologica;

riabilitazione oncologica;

riabilitazione dell'ustionato;

riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;

tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;

patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;

neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedica-reumatologica (crediti 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;

cinesiterapia strumentale;

idrocinesiterapia;

balnoterapia;

terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;

cinesiterapia strumentale;

idrocinesiterapia;

balnoterapia;

terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 3 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*). — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 agosto 1993

Il rettore

93A5850

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 314 recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale»

Il decreto-legge 12 agosto 1993, n. 314, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1993.

93A5878

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società italiana miniere con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Raibl di Tarvisio (Udine), per il periodo dal 9 febbraio 1992 all'8 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1992 con decorrenza 9 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1992.

Nota integrativa acquisita in data 30 marzo 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto del 9 febbraio 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società italiana miniere con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Raibl di Tarvisio (Udine), per il periodo dal 4 novembre 1992 all'8 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 9 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 gennaio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Nuova manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno e unità di Angri (Salerno), Nocera Inferiore (Salerno), Salerno e Salerno Fratte, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 maggio 1992.

Nota integrativa acquisita in data 11 settembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dell'8 febbraio 1999, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Nuova manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno, e unità di Angri (Salerno), Nocera Inferiore (Salerno), Salerno e Salerno Fratte, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano) e unità di Genova, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 marzo 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Avezzano (L'Aquila), Corsico (Milano), Germagnano (Torino), Mantova, sede amministrativa di San Mauro Torinese (Torino), Tolmezzo (Udine) e Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1992 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cartiera di Marzabotto, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e unità di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 20 dicembre 1992 al 19 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1993 con decorrenza 20 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 marzo 1993

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l Manuli Rubber Industries, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno e uffici di Segrate (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 marzo 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manuli Rubber Industries, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno e uffici di Segrate (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1993 all'11 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cantieri ing. Moschini, con sede in Fano (Pesaro) e unità di Fano (Pesaro), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 dicembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 16 aprile 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Dorico Marca Lola, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unità di Falconara Marittima (Ancona), per il periodo dal 25 gennaio 1993 al 24 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1993 con decorrenza 25 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 14 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Picena Legnami, con sede in Colli del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cantiere navale Dante Castracani, con sede in Ancona e unità di Ancona, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sima industrie, con sede in Jesi (Ancona), unità di Jesi (Ancona) e Monsano (Ancona), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessile di Cetraro, con sede in Cetraro (Cosenza) e unità di Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 aprile 1992.

Nota integrativa acquisita in data 6 maggio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessile di Cetraro, con sede in Cetraro (Cosenza) e unità di Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 agosto 1992.

Nota integrativa acquisita in data 30 marzo 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Intermare Sarda, con sede in Cagliari e unità di Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 marzo 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Mineraria Silius, con sede in Silius (Cagliari) e unità di Laveria Assemini (Cagliari), Miniere Silius (Cagliari) e uffici di Cagliari, per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 22 dicembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Mineraria Silius, con sede in Silius (Cagliari) e unità di Laveria Assemini (Cagliari), Miniere Silius (Cagliari) e uffici di Cagliari, per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1993 con decorrenza 14 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pantrem, con sede in Pettoranello di Molise (Isernia) e unità di Milano e Pettoranello di Molise (Isernia), per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1993 con decorrenza 14 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C I P I del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Laterizi meridionali, con sede in Cosenza e unità di Altomonte (Cosenza), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 29 marzo 1993,

8) in attuazione della delibera C I P I del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Laterizi meridionali con sede in Cosenza e unità di Altomonte (Cosenza), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U R L M O acquisito in data 10 luglio 1993

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993

1) in attuazione della delibera C I P I del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Monteshell, con sede in Milano e unità di Bari filiale, Calenzano filiale (Firenze), Milano filiale, Milano sede, Padova filiale, Roma filiale e Volpiano filiale (Torino), per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 24 aprile 1993

2) in attuazione della delibera C I P I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Manifattura di Maratea con sede in Maratea (Potenza) e unità di Maratea (Potenza), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1992 con decorrenza 27 aprile 1992

Parere U R L M O acquisito in data 13 luglio 1992

Nota integrativa acquisita in data 20 novembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

3) in attuazione della delibera C I P I del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Manifattura di Maratea con sede in Maratea (Potenza) e unità di Maratea (Potenza), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 28 ottobre 1992

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 13 luglio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993

1) in attuazione della delibera C I.P I del 13 luglio 1993 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unità di Ceccano (Frosinone), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U R L M.O acquisito in data 23 gennaio 1993,

2) in attuazione della delibera C I P.I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992

Parere U R L M O acquisito in data 20 agosto 1992

Nota integrativa acquisita in data 19 novembre 1992,

3) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto del 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Rotostar con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 14 gennaio 1993,

4) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. TREI - Industria italiana imballaggi, con sede in Vazia (Rieti) e unità di Vazia (Rieti), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992

Parere U R L M O acquisito in data 22 dicembre 1992,

5) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. TREI - Industria italiana imballaggi, con sede in Vazia (Rieti) e unità di Vazia (Rieti), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 29 marzo 1993,

6) in attuazione della delibera C.I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992

Parere U R L M O acquisito in data 19 novembre 1992,

7) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta

S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993

Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992

Parere U R L M.O acquisito in data 19 novembre 1992,

8) in attuazione della delibera C.I P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. C.G C. - Compagnia generale componenti, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U R L M O acquisito in data 16 giugno 1992,

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.G.C. - Compagnia generale componenti, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tec.Me Motors, con sede in Frosinone e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 31 agosto 1991 al 28 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 ottobre 1991 con decorrenza 31 agosto 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tec.Me Motors, con sede in Frosinone e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 1° marzo 1992 all'8 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Com Impex, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 18 maggio 1993 al 17 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1993 con decorrenza 18 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 agosto 1993.

Esclusi lavoratori ex dipendenti Elt-Com. S.p.a. e Eltech tecnologie ambiente S.p.a.;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

Solo ex dipendenti S.p.a. Elt-Com Elet. Com. e S.p.a. Eltech tecn. per l'ambiente;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 18 maggio 1993 al 17 novembre 1993.

Solo ex dipendenti S.p.a. Elt-Com Elet. Com. e S.p.a. Eltech tecn. per l'ambiente;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tirrena Sipa, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tirrena Sipa, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1992.

Nota integrativa U.R.L.M.O. acquisita in data 22 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tirrena Sipa, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. AR.TE. Gomma di Alario Lorenzo e C., con sede in Arpino (Frosinone) e unità di Arpino Contrada Pallisco (Frosinone), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1992.

Nota integrativa acquisita in data 31 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. AR.TE. Gomma di Alario Lorenzo e C., con sede in Arpino (Frosinone) e unità di Arpino Contrada Pallisco (Frosinone), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 20 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1992 con decorrenza 21 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 ottobre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 31 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C I P I del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Manifattura del Circeo, con sede in Milano e unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 14 maggio 1992 al 13 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 14 maggio 1992

Parere U R L M O acquisito in data 31 ottobre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

10) in attuazione della delibera C I P I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S p a Manifattura del Circeo, con sede in Milano e unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 18 febbraio 1993 al 13 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 14 novembre 1992

Parere U R.L M O. acquisito in data 31 maggio 1993.

Art 2, comma 4, della legge n 223/1991.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993

1) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Selmat industriale, con sede in Rosta (Torino) e unità di Rosta e Rivoli (Torino), per il periodo dal 6 novembre 1991 al 5 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 6 novembre 1991.

Parere U R L M O. acquisito in data 24 aprile 1992,

2) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Walker Pen, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U R L M O. acquisito in data 19 giugno 1992,

3) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a Walker Pen, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1992

Parere U R L M O acquisito in data 30 novembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

4) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Saval, con sede in Piossasco (Torino) e unità di Piossasco (Torino), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992

Parere U R L M O acquisito in data 4 febbraio 1993,

5) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l Saval, con sede in Piossasco (Torino) e unità di Piossasco (Torino), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993

Istanza aziendale presentata 18 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U R L M O. acquisito in data 30 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

6) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Fata Automation, con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U R L M O. acquisito in data 1° giugno 1992;

7) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Fata Automation, con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992

Parere U R L M O acquisito in data 27 ottobre 1992,

8) in attuazione della delibera C I P.I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Fata Automation, con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993

Parere U R L M O. acquisito in data 21 giugno 1993,

9) in attuazione della delibera C I P I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S r l Pavesi, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e unità di Cascine Vica-Rivoli (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 30 aprile 1992

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992

Parere U R L M O acquisito in data 19 giugno 1992.

Nota integrativa acquisita in data 9 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993·

1) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Elettromeccanica Monsider, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Parere U R L M O acquisito in data 14 dicembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettromeccanica Monsider, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 3 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Five sud (Gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 14 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Five Sud (Gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 30 marzo 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 14 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sud Italia resine (Gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 14 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sud Italia resine (Gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 30 marzo 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 14 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova e unità di Rignano Garganico (Foggia), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bocami, con sede in Genova e unità c/o Arsenale Marina militare di Taranto, per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1992 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bocami, con sede in Genova e unità c/o Arsenale Marina militare di Taranto, per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 giugno 1993 con decorrenza 30 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Saccomandi, con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 novembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 15 gennaio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Saccomandi, con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 giugno 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e unità di Ginosa (Taranto), per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e unità di Ginosa (Taranto), per il periodo dal 16 maggio 1993 al 15 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1993 con decorrenza 16 maggio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Gescon '90, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 ottobre 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Rebin con sede in Lecce e unità di Brindisi, Lecce-Ruffano e uffici di Lecce, Massafra-Manduria e uffici di Massafra (Taranto), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Smet con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Eaton automotive con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e unità di Rivarolo Canavese (Torino) per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Textilsusa con sede in Verona e unità di Collegno (Torino) per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Officina meccanica Poli con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Varallo (Vercelli) e Cravagliana (Vercelli) per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 8 marzo 1993 con decorrenza 10 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Biondi telefonia con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Brondi telefonia, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 28 marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Fonderie acciaierie Giovanni Mandelli, con sede in Collegno (Torino) e unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Fonderie acciaierie Giovanni Mandelli, con sede in Collegno (Torino) e unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fister, con sede in Torino e unità di Pianezza (Torino), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993

Nota integrativa acquisita in data 26 aprile 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie riunite di Cafasse, con sede in Cafasse (Torino) e unità di Cafasse (Torino), per il periodo dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 23 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 8 aprile 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie riunite di Cafasse, con sede in Cafasse (Torino) e unità di Cafasse (Torino), per il periodo dal 23 maggio 1993 al 22 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1993 con decorrenza 24 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nucleo, con sede in Milano e unità di Mondovì (Cuneo), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ing. Vito Quadrato*, con sede in Bari e cantiere c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 30 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1993;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bruna, con sede in Reana del Royale (Udine) e unità di Reana del Royale (Udine), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 4 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bruna, con sede in Reana del Royale (Udine) e unità di Reana del Royale (Udine), per il periodo dal 5 gennaio 1993 al 6 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 5 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.S.I., con sede in Pergine Valsugana (Trento) e unità di Pergine Valsugana (Trento), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 maggio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.S.I., con sede in Pergine Valsugana (Trento) e unità di Pergine Valsugana (Trento), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Automotive products Italia, con sede in Milano e unità di Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Samatec, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e unità di S. Michele all'Adige (Trento), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Samatec, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e unità di S. Michele All'Adige (Trento), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Samatec, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e unità di Scurelle Valsugana (Trento), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992

Parere U R L M O acquisito in data 6 agosto 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° luglio 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Samatec, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e unità di Scurelle Valsugana (Trento), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993

Parere U R L M O acquisito in data 14 marzo 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste per il periodo dal 21 giugno 1992 al 20 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1992 con decorrenza 21 giugno 1992

Parere U R L M O acquisito in data 31 agosto 1992

Contributo addizionale no - Amministrazione straordinaria dal 23 luglio 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

In favore dei lavoratori in contratto formazione lavoro,

11) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 giugno 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere U.R L M O acquisito in data 19 febbraio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

In favore dei lavoratori in contratto formazione lavoro,

12) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale proposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cotonificio di Bolzano, dal 1° gennaio 1992 *Olcese Export*, con sede in Bolzano ora Milano e unità di Bolzano, per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U R L M O acquisito in data 30 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

13) in attuazione della delibera C I P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1901, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Cotonificio di Bolzano, dal 1° gennaio 1992 *Olcese Export*, con sede in Bolzano ora Milano e unità di Bolzano, per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 28 marzo 1993

Parere U R L M O acquisito in data 21 giugno 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

14) in attuazione della delibera C I P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a., Industrie tessili friulane, con sede in Codroipo (Udine) e unità di Codroipo (Udine), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992

Parere U R L M O acquisito in data 17 settembre 1992,

15) in attuazione della delibera C I P I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Industrie tessili friulane con sede in Codroipo (Udine) e unità di Codroipo (Udine), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992

Parere U R L M O acquisito in data 5 febbraio 1993,

16) in attuazione della delibera C I P.I del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r.l. Zuani, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992.

Parere U R.L M O. acquisito in data 11 novembre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C I P I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S r l. Zauni, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 21 marzo 1993.

Parere U R L M O acquisito in data 19 aprile 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

18) in attuazione della delibera C I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a. Aet telecomunicazioni, con sede in Torino e unità di Amaro (Udine), Campoformido (Udine) e Zoppola (Pordenone), per il periodo dall'11 agosto 1992 al 10 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 11 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 novembre 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aet Telecomunicazioni, con sede in Torino e unità di Amaro (Udine), Campoformido (Udine) e Zoppola (Pordenone), per il periodo dall'11 febbraio 1993 al 10 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1993 con decorrenza 11 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.S.T. Circuiti stampati, con sede in Lavis (Trento) e unità di Lavis (Trento), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 13 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l., I.S.E. con sede in Manzano (Udine) e unità di Manzano e Moimacco (Udine), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

Contributo addizionale: no - Concordato preventivo dal 25 luglio 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gemona manifatture, con sede in Udine e unità di Gemona (Udine), per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° febbraio 1993;

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti della sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso:

S.p.a. Pellegrini centro sud c/o Fincantieri C.N.I. div. motori diesel, con sede in Milano e unità di Bari, per il periodo dal 27 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1992 con decorrenza 4 novembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1992.

Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/91;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti della sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso:

S.r.l. Sigmar Italia mensa c/o Ind. Magneti Marelli dal 1° gennaio 1992 Idealplast, con sede in Napoli e unità di Potenza, per il periodo dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 4 settembre 1991 con decorrenza 1° agosto 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 novembre 1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti della sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso:

S.p.a. Italmense unità mensa c/o Gruppo Alumix, con sede in Milano e unità di Fusina (Venezia), Marcon (Venezia) e Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1992;

93A5831

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 25 settembre 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.L. Sud - Soc. Coop. a r.l.» (Cooperativa abiti da lavoro Sud), a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro costituita per rogito Aversa in data 24 ottobre 1986, rep. n. 964.28, reg. soc. n. 4484, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2391/223692;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ars et Labor - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 16 maggio 1985, rep. n. 19352, reg. soc. n. 3942, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2183/213740;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.C. - Cooperativa muratori calabresi», a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Barbieri in data 31 luglio 1978, rep. n. 54675, reg. soc. n. 2348, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1400/162499;

società cooperativa di produzione e lavoro «Comma - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 18 luglio 1988, rep. n. 37519, reg. soc. n. 5163, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2589/236584;

società cooperativa di consumo «Corvo Program - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Barbieri in data 31 luglio 1978, rep. n. 54674, reg. soc. n. 2346, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1399/162498;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Diligenza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 16 maggio 1989, rep. n. 43866, reg. soc. n. 5388, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2690/242719;

società cooperativa mista «Dis.Co.86. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 15 settembre 1986, rep. n. 25395, reg. soc. n. 4429, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2371/222401;

società cooperativa mista «Elettrobruzia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 24 marzo 1986, rep. n. 23144, reg. soc. n. 4287, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2308/219532;

società cooperativa mista «Elettronica Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 17 aprile 1986, rep. n. 23393, reg. soc. n. 4291, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2307/219531;

società cooperativa di produzione e lavoro «Laborem Exercens - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 16 maggio 1985, rep. n. 19351, reg. soc. n. 3941, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2181/213617;

società cooperativa mista «Pando - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Bilangione in data 20 gennaio 1987, rep. n. 15278, reg. soc. n. 4612, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2431/226798;

società cooperativa di produzione e lavoro «Risorse nuove a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 5 febbraio 1985, rep. n. 17429, reg. soc. n. 3848, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2120/210559;

società cooperativa mista «Dracma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Iadvida Palange in data 14 febbraio 1986, rep. n. 108158, reg. soc. n. 1413, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2251/217913;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Benincasa servizi a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 28 ottobre 1985, rep. n. 85806, reg. soc. n. 2251, tribunale di Crotone, BUSC n. 2210/215266;

società cooperativa mista «Archecoop Ligeia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nocera Torinese (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 3 luglio 1985, rep. n. 10828, reg. soc. n. 1291, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2178/213344;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita - Società cooperativa a r.l.», con sede in Borgia (Catanzaro), costituita per rogito Iadvida Palange in data 22 marzo 1988, rep. n. 127628, reg. soc. n. 5051, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2566/234181;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi Ampollino - a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 2 marzo 1984, rep. n. 77757, reg. soc. n. 1840, tribunale di Crotone, BUSC n. 2028/203855;

società cooperativa di produzione e lavoro «Art Work - Progetto metacooperativa culturale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 18 febbraio 1984, rep. n. 5720, reg. soc. n. 1821, tribunale di Crotone, BUSC n. 2019/203410;

società cooperativa mista «Coop. Fraben - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 22 maggio 1986, rep. n. 89273, reg. soc. n. 2402, tribunale di Crotone, BUSC n. 2342/220841;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Genesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 18 febbraio 1985, rep. n. 82059, reg. soc. n. 2069, tribunale di Crotone, BUSC n. 2127/210726;

società cooperativa mista «La Disponibile - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Curinga (Catanzaro), costituita per rogito Ruscio in data 7 maggio 1986, rep. n. 11265, reg. soc. n. 1472, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2334/220508;

società cooperativa mista «Afrodite - Società cooperativa di servizi e turismo a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 9 febbraio 1987, rep. n. 10109, reg. soc. n. 2666, tribunale di Crotone, BUSC n. 2436/227002;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sant'Anna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 16 settembre 1988, rep. n. 101459, reg. soc. n. 2977, tribunale di Crotone, BUSC n. 2625/237925;

società cooperativa mista «Cooperativa agricola emigrati e famiglie - Soc. a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Melacrinis in data 22 luglio 1977, rep. n. 65331, reg. soc. n. 458, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 1288/154863;

società cooperativa mista «Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 3 novembre 1986, rep. n. 106103, reg. soc. n. 1550, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2381/222950;

società cooperativa mista «Mani tese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 20 ottobre 1982, rep. n. 5716, reg. soc. n. 922, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 1909/194965;

società cooperativa di produzione e lavoro «P.R.A.T.A.P.H.A. Prevenzione e riabilitazione alcolisti e tossicodipendenti, assistenza e protezione handicappati e anziani - Società cooperativa a responsabilità limitata», in sigla «P.R.A.T.A.P.H.A. - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 18 febbraio 1986, rep. n. 104829, reg. soc. n. 1423, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2266/218124;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro "Marcedusa" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marcedusa (Catanzaro), costituita per rogito Lopez in data 24 gennaio 1989, rep. n. 3723, reg. soc. n. 5292, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2635/239703;

società cooperativa consumo «Motedoro - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Montauro (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 22 giugno 1952, rep. n. 6350, reg. soc. n. 950, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 439/38625;

società cooperativa mista «Co.Ma.S. Pallagorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pallagorio (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 31 gennaio 1986, rep. n. 8867, reg. soc. n. 2294, tribunale di Crotone, BUSC n. 2246/217320;

società cooperativa di produzione e lavoro «Spiga d'Oro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 8 agosto 1989, rep. n. 16777, reg. soc. n. 3158, tribunale di Crotone, BUSC n. 2737/244391;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil cooperativa Silana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Petronà (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 30 gennaio 1986, rep. n. 8853, reg. soc. n. 2801, tribunale di Crotone, BUSC n. 2249/217323;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agrosud-Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 7 novembre 1986, rep. n. 53920, reg. soc. n. 2508, tribunale di Crotone, BUSC n. 2403/224044;

società cooperativa di produzione e lavoro «Costruzioni Neto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 25 gennaio 1984, rep. n. 5637, reg. soc. n. 1778, tribunale di Crotone, BUSC n. 2004/202360;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 27 ottobre 1986, rep. n. 91122, reg. soc. n. 2505, tribunale di Crotone, BUSC n. 2410/224694;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Pietro Apostolo - Società cooperativa agroturistica a r.l.», con sede in San Pietro Apostolo (Catanzaro), costituita per rogito Tozzi in data 27 febbraio 1986, rep. n. 5273, reg. soc. n. 4237, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2433/226800;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa agricola Savelli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savelli (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 11 febbraio 1987, rep. n. 92625, reg. soc. n. 2664, tribunale di Crotone, BUSC n. 2455/227303;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soveria Nord - Servizi radiotelevisivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Soveria Marrelli (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 12 novembre 1983, rep. n. 1954, reg. soc. n. 1037, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2001/202211;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Trischene - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taverna (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 29 gennaio 1990, rep. n. 50655, reg. soc. n. 5609, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2785/247374;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arkeos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Scordamaglia in data 14 ottobre 1985, rep. n. 5662, reg. soc. n. 1125, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 2198/214756;

società cooperativa mista «Vibonia agricola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Iannello in data 20 dicembre 1985, rep. n. 4945, reg. soc. n. 1174, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 2235/216600.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Fer casa '78 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Faenza in data 13 ottobre 1978, rep. n. 11103/1202, reg. soc. n. 3122, tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 818/164199;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Salvatore S.r.l.», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 9 dicembre 1968, rep. n. 19137/7602, reg. soc. n. 2071, tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 473/107207;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia grottese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grottazzolina (Ascoli Piceno), costituita per rogito Mazzeo in data 13 ottobre 1981, rep. n. 184, reg. soc. n. 2706, tribunale di Fermo, BUSC n. 918/186969;

società cooperativa edilizia «C.E.V. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Venarotta (Ascoli Piceno), costituita per rogito Guidi in data 7 febbraio 1976, rep. n. 23500, reg. soc. n. 2701, tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 722/145348;

società cooperativa edilizia «Cento Torri - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Ciociola in data 17 gennaio 1973, rep. n. 16703, reg. soc. n. 2280, tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 569/123258;

società cooperativa edilizia «La Comunità di Massa Fermana» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Massa Fermana (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 26 ottobre 1972, rep. n. 6404/2264, reg. soc. n. 692, tribunale di Fermo, BUSC n. 579/123550.

93A5881

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in San Juan de Portorico (USA) ed istituzione di un consolato onorario nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in San Juan de Portorico (USA) è soppresso dal 1° settembre 1993.

Art. 2.

È istituito in San Juan de Portorico, dal 1° settembre 1993, un consolato onorario alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Miami.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1993

p. *Il Ministro:* FINCATO

93A5851

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al merito dell'Esercito

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Decreta:

Articolo unico

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1993 è stata conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito:

All'8° btg L. man. «Carso». — Battaglione Logistico di manovra incaricato di costituire un centro logistico - nell'ambito dell'operazione «Pellicano» - per la distribuzione di aiuti umanitari a favore della nazione albanese, in profonda crisi sociale ed economica, assolveva il compito con abnegazione ed elevata efficienza, superando le notevoli difficoltà ambientali e contribuendo in maniera determinante ad alleviare i disagi e restituire fiducia alla popolazione. Chiaro esempio di disinteressato spirito di sacrificio, capacità organizzative e professionalità. — Albania, 17 settembre 1991-11 giugno 1992.

93A5855

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 ottobre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1598,88
ECU	1850,70
Marco tedesco	975,23
Franco francese	275,88
Lira sterlina	2381,53
Fiorino olandese	867,07
Franco belga	44,633
Peseta spagnola	12,096
Corona danese	240,11
Lira irlandese	2284,48
Dracma greca	6,684
Escudo portoghese	9,397
Dollaro canadese	1207,89
Yen giapponese	14,933
Franco svizzero	1105,73
Scellino austriaco	138,60
Corona norvegese	222,47
Corona svedese	201,47
Marco finlandese	281,84
Dollaro australiano	1064,37

93A5930

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto 8 giugno 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature scientifiche del valore di L. 13.943.000 disposta in suo favore dalla Farmaceutica Serono S.p.a. da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

93A5882

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un elettrocardiografo portatile mod. Outoruler 12/3 del valore di L. 3.850.000 disposta in suo favore dalla Roche S.p.a. da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di sei periodici di particolare interesse giuridico del valore di L. 68.808.000 disposta in suo favore dalla sig.ra G. Cirincione Nicosia da destinare alla biblioteca di giurisprudenza.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature per endoscopia del valore di L. 26.402.675 disposta in suo favore dalla Karl Storz Endoscopia S.r.l. da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

93A5883

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto 26 maggio 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di 1019 libri della biblioteca del prof. Lino Azzini del valore di L. 12.000.000 disposta in suo favore dalla sig.ra Maria Orlandi ved. Azzini da destinare all'istituto di ricerche aziendali G. Zappa della facoltà di economia e commercio.

Con decreto 26 maggio 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di uno spirometro computerizzato Micro Coop del valore di L. 16.000.000 disposta in suo favore dal Gruppo studio immunologia pediatrica da destinare alla clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

93A5884

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3187 AL	Gaci S.n.c. di Capra Ghiazza	Valenza
3283 AL	Gabrieli Ezio	Valenza
17 CO	Fasana Roberto	Cernobbio
1605 MI	Valarani Angelo Enrico	Milano
250 NA	Cuocolo Gennaro	Napoli
48 NU	Salis Mariangela	Orotelli
174 PA	Conti Gaspare	Palermo
6 PT	Centro orafo pistoiese	Pistoia
26 PT	Air S.r.l.	Buggiano
163 VI	Dal Fante Alberto	Vicenza
572 VI	Pasetti Giorgio	Trissino
668 VI	Orobase S.r.l.	Torri in Quartesolo
1209 VI	Scapin Gian Paolo	Torrebelvicino
1307 VI	Todescato Paolo	Vicenza
1662 VI	Simple Gold di Quacquarelli S.	Vicenza
1714 VI	Bell'Oro di Bellinaso Fabio	Vicenza
1817 VI	Vignato Tiziana	Thiene
1945 VI	Alver Gold Manufactures S.r.l.	Montecchio Magg.

93A5885

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Comune Soc. coop. a r.l. per brevità il Consorzio», in Trieste

Con deliberazione della giunta regionale n. 4689 del 16 settembre 1993 il sig. Sandro Scandolara, residente in Gorizia, via Brigata Casale, 47, è stato nominato commissario liquidatore della «La Comune - Soc. coop. a r.l. per brevità il Consorzio», con sede in Trieste, già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 6765 del 19 dicembre 1986, in sostituzione della dott.ssa Renata Corpino Montesano.

93A5856

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1993 concernente: «Approvazione dell'elenco delle località termali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 1993)

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco delle località termali, dove è scritto «Medesano *(Gorizia)*», si legga: «Medesano *(Parma)*»

93A5907

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato degli Ordini cavallereschi relativo «al Conferimento di onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"». (Comunicato pubblicato nel suppl. ord. n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag 30, prima colonna, al 19° rigo, dove è scritto: «Brisca Antonio *Roberta*», si legga: «Brisca Antonio *Roberto*»

93A5929

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— *presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;*

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — *Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300